



**Comune di Proceno**  
**Provincia di Viterbo**

**NUMERO:**

**DATA: 02.05.2024**

**-Abbattimento alberi pericolosi, eliminazione sterpaglie e  
pulitura terreni confinanti con strade pubbliche -**

**IL SINDACO**

**Premesso**

- che all'interno del centro urbano, a ridosso di esso e della viabilità pubblica, si è rilevata la presenza di aree di proprietà privata per le quali sono stati tralasciati i necessari interventi di manutenzione e pulizia con conseguente crescita incontrollata di erba ed arbusti infestanti e l'accumulo, in alcuni casi, di rifiuti abusivamente depositati;
- che, ai sensi del D.L. 30.04.1992 n. 285 (codice della strada), spetta ai proprietari la custodia e la manutenzione dei fondi privati confinanti con la strada pubblica;
- che in taluni casi la vegetazione infestante, specialmente quella arbustiva, si protende oltre il confine delle aree in parola invadendo il ciglio stradale;
- che il descritto stato di cose, attesa la contiguità con le aree urbane e l'approssimarsi della stagione estiva:
  - 1) può determinare grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  - 1) può costituire limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade di uso pubblico;
  - 2) può determinare propagazione in caso di incendio con suscettività ad estendersi nell'infrastruttura antropizzata posta in prossimità;
  - 3) può favorire la proliferazione di animali – roditori, rettili, insetti – pericolosi, nocivi o fastidiosi per l'uomo;
  - 4) è suscettibile di recare in generale pregiudizio all'igiene e alla salute pubblica, nonché alla transitabilità e fruibilità della viabilità pubblica, nonché ancora al decoro urbano;

Dato atto, per quanto riguarda il pericolo di incendio, che la Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area Emergenze, ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2024, richiamando gli enti locali ad emanare provvedimenti di salvaguardia del patrimonio boschivo;

**Considerato opportuno, adottare provvedimenti finalizzati a prevenire le situazioni di possibile pregiudizio di cui sopra;**

**Ritenuto, pertanto, di imporre precisi comportamenti ai titolari di diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sui fondi e/o aree nel territorio comunale;**

Visto l'articolo 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. recante "Nuovo codice della strada";

Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'ambiente"; Vista la legge regionale 28/10/2002 n. 39 "Norme di gestione delle risorse forestali"

Visto il Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della l.r. n. 39/2002"

Vista la legge regionale 26/02/2014 n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile."

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lazio 16/09/2011 n. 415 "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi periodo 2011/2014" che stabilisce all'articolo 2 che il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi, è individuato dal 15 giugno al 30 settembre, come indicato dalla citata legge quadro 353/2000;

Visti gli articoli 7 bis, comma 1-bis, e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";;

Visti gli articoli 423, 449 e 650 del codice penale;

**ORDINA**

**ai titolari di diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sui fondi e/o aree nel territorio comunale, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del comune di Proceno della presente ordinanza, di eseguire i seguenti interventi:**

**- mantenere la pulizia dei terreni nella loro totalità invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e la sicurezza stradale e la ripulitura delle aree dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva infestante (con esclusione delle specie protette ai sensi della legge regionale 19/09/1974 n. 61);**

**- provvedere all'estirpazione di cespugli e sterpaglie, nonché al taglio di siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, nonché ancora tagliare vegetazione e rami delle piante che si propendono verso le strade e le altre aree pubbliche, provvedendo altresì alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o intralcio;**

- di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade, eseguendo operazioni di potatura e di pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

- astenersi dal depositare sui terreni confinanti con le strade ed altre aree pubbliche materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità della strada pubblica;

- provvedere alla manutenzione e/o rifacimento, ove presenti, di opere murarie poste a delimitazione delle aree, che minacciano rovina;

**PRECISA**

- che gli interventi di cui qui sopra si ordina l'esecuzione, dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree interessate, così da rimuovere tutte le potenziali cause di pregiudizio per la pubblica igiene, per l'incolumità di persone e cose, per la insorgenza di incendi e per il decoro urbano;

- che sono comunque tenuti all'osservanza del presente provvedimento tutti i titolari di diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) su aree incolte ed abbandonate e su aree verdi in genere, ubicate nel territorio comunale o confinanti con la viabilità pubblica;

## AVVERTE

che, trascorsi infruttuosamente i 20 (venti) giorni concessi, senza che i titolari di diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sulle aree interessate vi abbiano provveduto, il comune di Proceno si riserva di provvedere d'ufficio alla esecuzione degli interventi sopradescritti con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico del trasgressore o degli altri soggetti solidalmente responsabili.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fatta salva l'azione in sede penale per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, al trasgressore, in relazione alle singole fattispecie integrate, saranno comminate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., le seguenti sanzioni amministrative:

- per la omessa ripulitura delle aree dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva infestante sarà applicata una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1-bis del **D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;**
- per la omessa rimozione dei rifiuti compreso il materiale vegetale proveniente dalle operazioni di ripulitura sarà applicata una sanzione da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'articolo 255 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- per la omessa manutenzione delle siepi e l'omesso taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale sarà applicata una sanzione da € 168,00 ad € 674,00 ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- per la omessa manutenzione e/o rifacimento di opere murarie, poste a delimitazione delle aree, che minacciano rovina, sempreché il fatto non costituisca più grave violazione, sarà applicata una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1-bis del **D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;**
- per il caso di procurato incendio, sempreché il fatto non costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 423 e 449 de codice penale, a seguito di esecuzioni di azioni o attività determinanti anche solo parzialmente l'innesco di incendio nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2015, sarà applicata una sanzione non inferiore ad € 1.030,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 6 della legge 353/2000;

## RENDE NOTO

che i titolari di diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sulle aree interessate dalla presente ordinanza sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per l'omessa o ritardata o parziale esecuzione della stessa, dovendosi peraltro rammentare altresì il principio della responsabilità del custode del bene sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex articolo 2051 del codice civile;

## DEMANDA

alla Regione Carabinieri Forestali competente per territorio ed alla Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento;

## INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo territorialmente competente nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune di Proceno ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dallo stesso termine suindicato;

## DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del comune di Proceno;
- sia adeguatamente evidenziata sul sito internet del comune di Proceno;
- sia affissa in forma sintetica, sui muri adiacenti le pubbliche vie e nei luoghi ed esercizi pubblici;

sia comunicata alla Regione Carabinieri Forestali competente per territorio ed alla Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO  
Roberto Pinzi